

Allegato
n. 20827/15257

STATUTO

della "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." società unipersonale

Articolo 1 - Denominazione Sociale

Ai sensi dell'articolo 246 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e costituita una società a responsabilità limitata denominata "Cartolarizzazione Citta di Torino S.r.l." società unipersonale siglabile "C.C.T." società unipersonale.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino.
Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti finanziamenti da essa reperiti.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 della citata Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Articolo 4 - Durata

Francesca Calda



La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila/00). Le partecipazioni dell'unico socio, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei conferimenti e l'ammontare del capitale.

Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.

In case di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001.

Articolo 6 - Finanziamenti

Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 7 - Titoli di debito

La società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o strumenti finanziari in conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n.289 ed alle disposizioni ivi richiamate, in materia di cartolarizzazione di proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.

Articolo 8 - Patrimonio separato

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289 / 2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/ 2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti

da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separate non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni

La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Torino.

Articolo 10 - Decisioni del socio

Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all' articolo 2479 Codice Civile. Il socio decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:

- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 28 9/ 2002 e del Decreto Legge 351/ 2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;
- budget di esercizio;
- assunzione di mutui ed altre forme di finanziamento.

Agli atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del Comune di Torino.

Le decisioni del socio sono adottate, ove obbligatorio per legge o in ragione di quanto previsto dal presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno dall' organo amministrativo, con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti

Dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.


Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

La decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di cui ai precedenti commi, può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni del socio fondatore (Comune di Torino), nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta del socio, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte,

Francesco Calda



con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi il socio portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non

è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; e consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni atto costitutivo;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o del socio;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.


Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata, in base a quanto deciso dal socio al momento della nomina, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, tutti nominati dal Comune di Torino, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli amministratori sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Francesco Calola

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni del socio, salvo che il procedimento debba concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 14 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso

annuale che viene stabilito con decisione del socio e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

Articolo 15 - Delega di Attribuzioni

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.

Articolo 16 - Presidente e Amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Amministratore delegato, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni fermo restando la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Articolo 17 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.


Articolo 18 - Collegio Sindacale

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Torino. I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

La composizione del collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n.251). I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.

Francesco Calola



L'attività di revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

Articolo 19 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato al socio per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidate;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno versati al socio unico Comune di Torino.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 20 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

Articolo 21 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

Articolo 22 - Informativa

Devono essere inviati al socio:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti

dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico riferisce semestralmente al socio sull'andamento della società anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità raggiunti, nonché sull'aggiornamento del budget della società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

Articolo 23 - Prevenzione della Corruzione e Amministrazione Trasparente

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Articolo 24 - Divieti



Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

Francesco Calza





*Certifico io sottoscritto dottor LEONARDO DE LUCA, Notaio in Torino,
che la presente è la copia autentica dell'originale firmato ai sensi di legge,
ad uso consentito dalla legge, composta da due fogli.*

Torino, li 8 febbraio 2017

